

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/No/in parte)	VALUTAZIONI
			dottati nei confronti degli intermediari, inclusi richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti particolari. Nell'ordinaria attività di supervisione - cartolare e ispettiva - sugli intermediari l'Autorità di Vigilanza continuerà a tenere conto delle iniziative assunte e delle azioni intraprese dagli intermediari per assicurare la sana e prudente gestione e l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
Sezione II (Procedura sanzionatoria), par. 1.2 (Contestazione delle violazioni)	Con riferimento alla norma che prevede che vengano forniti alla Banca d'Italia gli indirizzi PEC dei soggetti interessati, è stato chiesto (ABI, Unicredit) di chiarire se ciò si riferisca anche agli indirizzi PEC di dipendenti/persone fisiche.	Sì	Si chiarisce che la previsione normativa ha una portata generale e, pertanto, fa riferimento anche agli indirizzi PEC dei dipendenti. Sarà cura degli intermediari, nei limiti dell'ordinaria diligenza, predisporre le misure organizzative per ottenere e aggiornare tali indirizzi.
	È stato rilevato (Assonime) che i termini per la contestazione delle violazioni lasciano un margine di flessibilità troppo ampio per l'Autorità, a fronte dell'interesse a che la contestazione avvenga al più presto per consentire il tempestivo instaurarsi del contraddittorio e promuovere un rapido adeguamento della condotta a quanto richiesto dall'ordinamento.	No	Si rileva che non è possibile predeterminare la durata della fase di accertamento, dalla cui conclusione dipende la decorrenza del termine per la contestazione. La Banca d'Italia impronerà comunque la propria condotta a criteri di efficienza, ragionevolezza e buona amministrazione.
	È stato chiesto (Assonime) di aggiungere nella lettera di contestazione l'indicazione della facoltà per l'interessato di chiedere entro il termine di 30 gg. un'audizione personale.	Sì	Testo modificato.
Sezione II (Procedura sanzionatoria), par. 1.3 (Presentazione delle	È stato chiesto (Federcasse) di ampliare da 30 a 60 gg. il termine per la presentazione delle controdedu-	No	Il testo delle Disposizioni non può essere modificato in quanto il termine di 30 gg. è previsto dagli

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/No/in parte)	VALUTAZIONI
<i>controdeduzioni)</i>	<p>zioni.</p> <p>E' stato chiesto (ABI, Assosim, Unicredit, Assonime) di declinare il principio di proporzionalità anche per quanto concerne il termine di proroga per la presentazione dei documenti difensivi, prevedendo l'adozione di una maggiore flessibilità, con ampliamento del termine, in relazione alla complessità degli addebiti, alle caratteristiche dimensionali e di complessità operativa dell'intermediario.</p> <p>È stato chiesto (Lis SpA) di prevedere che il termine di 30 gg. per la presentazione delle controdeduzioni venga sospeso nel caso i destinatari delle contestazioni facciano richiesta di audizione, e che il termine riprenda a decorrere terminata l'audizione.</p> <p>È stato chiesto (Lis SpA) di prevedere che il termine per la presentazione delle controdeduzioni decorra dalla data a partire dalla quale si considera conclusa la fase di accesso agli atti.</p>	<p>Sì</p> <p>No</p> <p>No</p>	<p>artt. 145 TUB e 195 TUF.</p> <p>Il testo delle Disposizioni è stato modificato per chiarire che la Banca d'Italia può concedere una proroga, rispetto ai 30 giorni di norma previsti, tenuto conto, secondo criteri di proporzionalità, delle concrete motivazioni che devono essere adottate nella richiesta anche in relazione alle caratteristiche operative-dimensionali dell'intermediario e alla complessità degli addebiti.</p> <p>L'audizione dei destinatari delle contestazioni è stata introdotta per rafforzare il diritto di difesa integrando le memorie difensive, ma tale facoltà non può essere utilizzata per determinare un allungamento dell'iter procedimentale, tenuto conto dei principi di efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa.</p> <p>Le Disposizioni non prevedono alcun termine di conclusione della fase di accesso agli atti: l'accesso è, infatti, previsto e consentito durante tutto l'arco del procedimento e pertanto non è possibile determinare un termine finale.</p>
Sezione II (Procedura sanzionatoria), par. 1.4 (Sospensione della procedura ed integrazione delle contestazioni)	<p>È stato chiesto (Lis SpA), con riguardo alle contestazioni integrative, di prevedere che il termine di 30 gg. per la presentazione delle controdeduzioni inizi a decorrere a partire dalla data in cui le nuove contestazioni sono state notificate ai soggetti interessati.</p>	<p>Sì</p>	<p>Il testo delle Disposizioni è stato modificato per precisare che per la presentazione delle controdeduzioni si applica il medesimo termine previsto dal paragrafo 1.3.</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/No/in parte)	VALUTAZIONI
Sezione II (Procedura sanzionatoria), par. 1.5 (Istruttoria del Servizio REA e proposta al Direttorio)	È stato chiesto (Assonime) di introdurre, per lo meno per le fattispecie da sottoporre alla CEI, una comunicazione agli interessati che puntualizzi il quadro degli addebiti alla luce delle risultanze istruttorie e fornisca indicazioni circa la possibile proposta di sanzione, con la previsione di un termine per la presentazioni di osservazioni scritte.	No	L'attivazione della competenza della CEI si colloca all'interno della fase istruttoria; pertanto, la previsione di una comunicazione agli interessati che faccia il punto sull'istruttoria e che consenta di presentare ulteriori osservazioni si porrebbe come un'inutile duplicazione del contraddittorio, non funzionale alle esigenze del diritto di difesa, già ampiamente garantito in tale fase procedimentale.
	È stata rilevata (Lis SpA) l'eccessiva lunghezza del termine (240 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni) entro cui gli interessati possono ricevere il provvedimento di irrogazione delle sanzioni e ne è stata chiesta la riduzione.	No	Rientra nei poteri di auto-organizzazione dell'Autorità amministrativa stabilire i termini procedurali non disciplinati da una norma primaria. Nel caso di specie, si ritiene che il termine in oggetto consenta di tenere conto ad un tempo della complessità dell'attività sanzionatoria, dell'esigenza di garantire agli interessati l'esercizio del diritto di difesa e della necessità di rispettare i principi di efficacia, efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa, avendo pure presenti i termini previsti da altre Autorità amministrative per i procedimenti sanzionatori di propria competenza.
	È stato chiesto (Lis Spa) che, una volta valutato che i soggetti interessati abbiano tempestivamente posto rimedio alle carenze riscontrate, venga notificato, ai fini della conclusione del procedimento, un provvedimento di "non luogo a procedere".	In parte	Il testo delle Disposizioni è stato modificato per precisare che, conformemente a quanto avviene per prassi consolidata di questo Istituto, nel caso in cui il procedimento si concluda con un provvedimento di archiviazione, di questo viene data comunicazione alle parti interessate.
Sezione II (Procedura sanzionatoria), par. 1.6 (Irrogazione della	È stato chiesto (Federkasse) di tener conto dell'entità degli emolumenti percepiti dagli esponenti aziendali	No	Premesso che la nozione di "condizioni economiche" contenuta nella legge 689/1981 ha una por-

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/No/in parte)	VALUTAZIONI
<i>sanzione)</i>	<p>per l'attività espletata presso l'intermediario, tenuto conto del rilievo che l'art. 11 legge 689/1981 riconosce sia alla personalità che alle condizioni economiche dell'autore dell'illecito.</p> <p>È stato chiesto (Assosim) di inserire tra i criteri di cui tenere conto ai fini della determinazione dell'importo della sanzione, la "difficoltà interpretativa e applicativa della normativa" e la "durata degli incarichi".</p>	In parte	<p>tata più ampia rispetto al riferimento agli emolumenti percepiti dagli esponenti aziendali, la Banca d'Italia, anche in relazione all'evoluzione del quadro normativo in atto, terrà conto nelle prassi applicative dei criteri stabiliti dalla legge e in particolare delle condizioni economiche degli esponenti.</p> <p>Nel testo delle Disposizioni è stato specificato che il grado di responsabilità personale emerge anche dalla "durata dell'incarico". Peraltro, si evidenzia che le Disposizioni, ove si fa riferimento – ai fini della determinazione della sanzione – al "grado di responsabilità personale", presentano una formulazione letterale tale da attribuire rilievo ad ogni elemento in grado di differenziare la posizione individuale dei soggetti interessati: a titolo di esempio, verranno pertanto in rilievo la durata dell'incarico di amministratore, la verbalizzazione del dissenso su specifiche questioni, etc. Non viene accolta la richiesta di inserire tra i criteri di quantificazione la "difficoltà interpretativa e applicativa della normativa" in quanto si osserva che eventuali considerazioni circa la definizione del contenuto e della portata applicativa della norma che si assume violata attengono propriamente alla valutazione circa la sanzionabilità o meno della condotta, e non alla determinazione della misura della sanzione. Peraltro, nel par. 1.1 è stato precisato che nelle materie disciplinate da norme di principio – in coerenza con esigenze di certezza e prevedibilità della sanzione – la condotta viene valutata anche tenendo in considerazione eventuali provvedimenti a carattere generale emanati dalla Banca d'Italia allo scopo di pre-</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/No/in parte)	VALUTAZIONI
			cisare il contenuto del precetto.
<i>Sezione II (Procedura sanzionatoria), par. 1.7 (Notifica e pubblicazione del provvedimento)</i>	È stato chiesto (Lis SpA) di prevedere l'esclusione dalla pubblicazione delle infrazioni per le quali è fissata l'applicazione di sanzioni di minore entità.	No	La previsione dell'obbligo di pubblicazione della sanzione è contenuta negli artt. 145 TUB e 195 TUF; tali norme non attribuiscono alcuna discrezionalità all'Autorità amministrativa per tener conto dell'entità della sanzione irrogata.